

# Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

**Modifica del 1° febbraio 2008**

---

*Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),  
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002<sup>1</sup> concernente l'ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutto il testo, l'abbreviazione «DRRE» è sostituita con «DRE».*

*Art. 7*                    **Autorizzazioni in materia di diritto del personale**  
(art. 2 OPers)

<sup>1</sup> La DRE rilascia le autorizzazioni per:

- a. la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961<sup>2</sup> sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963<sup>3</sup> sulle relazioni consolari;
- b. l'appartenenza a un'associazione con sede all'estero;
- c. l'accettazione di regali di un certo valore;
- d. il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere;
- e. le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo;
- f. la deposizione davanti a un organo dell'amministrazione della giustizia nello Stato di residenza.

<sup>2</sup> Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull'articolo 9.

*Art. 61 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Non sono considerati viaggi di servizio:

- c. i viaggi per consultazioni in Svizzera;

<sup>1</sup> RS 172.220.111.343.3

<sup>2</sup> RS 0.191.01

<sup>3</sup> RS 0.191.02

*Art. 79 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Se il tasso di occupazione è inferiore all'80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l'80 per cento e il tasso di occupazione:

- d. viaggi per consultazioni (art. 96 seg.);

*Titolo prima dell'art. 96***Sezione 7 Rimborso dei viaggi per consultazioni***Art. 96 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno civile completo, al rimborso di un viaggio per consultazioni in Svizzera. Questo diritto sussiste anche per le persone di accompagnamento e i figli.

<sup>3</sup> Se si beneficia di un viaggio per consultazioni, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane.

<sup>4</sup> Il viaggio per consultazioni può essere compensato con viaggi di trasferimento, viaggi di servizio in Svizzera e viaggi in Svizzera pagati dal DFAE a scopo di trattamento medico.

*Art. 97 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il diritto al rimborso del viaggio per consultazioni è compensato con un importo forfettario fissato annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DRE d'intesa con il DFF.

*Art. 101 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'accordo è concluso nell'ambito del ciclo di gestione annuale.

*Art. 102 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> I capi delle missioni stabiliscono a quali impiegati sono affidati compiti di rappresentanza.

<sup>3</sup> Stabiliscono l'entità del rimborso delle spese di rappresentanza in base alla funzione e ai compiti di rappresentanza degli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.

*Art. 106*            **Categorie e classi di funzione**

(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

<sup>1</sup> La DRE suddivide i luoghi d'impiego in quattro categorie secondo le priorità del DFAE nella cura delle relazioni esterne e in considerazione delle strutture di costo. L'importo forfettario per le attività di pubbliche relazioni si basa su questa ripartizione. L'allegato 4 contiene gli importi.

<sup>2</sup> L'importo forfettario per attività di pubbliche relazioni è versato ai capi delle rappresentanze all'estero secondo la classe di funzione 1 (categoria I–IV). Essi stessi assegnano gli impiegati incaricati di attività di pubbliche relazioni a una delle classi di funzione 2–13 secondo l'allegato 4.

<sup>3</sup> La DRE istituisce un servizio di conciliazione. Quest'ultimo può essere adito in caso di controversie nell'assegnazione degli importi forfettari per attività di pubbliche relazioni. Deve essere rispettata la via di servizio.

## II

La presente modifica entra in vigore il 15 febbraio 2008.

1° febbraio 2008

Dipartimento federale degli affari esteri:  
Micheline Calmy-Rey

